



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Limitazione di accesso e divieto di stazionamento di alcune aree cittadine.

ILSINDACO

Visto il decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 05 marzo 2020, n. 13 successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il Decreto Legge 16 Maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 Luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il Decreto Legge 30 Luglio, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 Gennaio 2020”;

Visto il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020”;

Visto il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID – 19”;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14/1/2021 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”;

Visto il decreto – legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

Viste le ordinanze del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021 e del 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19;

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

Richiamato l'art. 11 comma 1 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 rubricato “*Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti*”, che testualmente prevede “1. *Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private*”.



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ del 20/10/2020, pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, nella quale vengono indicate le modalità attuative della possibile chiusura di strade o piazze nei centri urbani ai sensi dell' art. 1 c. 3 del D.P.C.M. del 24 ottobre scorso;

Considerato che in tale circolare si chiarisce che la norma di riferimento – sostanzialmente richiamata dall'art. 11 c.1 del DPCM 2 marzo 2021 - consente l'interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 febbraio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Puglia", il cui art. 1 testualmente recita "1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16 – ter del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per la Regione Puglia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto".

Considerato l'andamento della attuale fase epidemiologica da Covid 19 nella provincia Barletta Andria Trani con il costante aumento dei contagi nel territorio comunale;

Preso atto delle situazioni che si determinano in diverse zone della città, sia in centro storico che in altre aree, (Piazzetta del Duomo, Piazza Federico di Svevia, Parco dell'Umanità, zona retrostante la Lega Navale, Litoranea di Ponente nelle adiacenze degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande) in occasione delle giornate prefestive e festive, ove si registrano assembramenti di numerosissime persone, soprattutto di giovane età, che sostano in tali aree e nelle zone adiacenti agli esercizi pubblici;

Preso atto dell'art. 27 del DPCM del 2 marzo 2021 "*Attività dei servizi di ristorazione*" il quale testualmente prevede "1. *Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico....*"

Considerato che è necessario adottare idonei provvedimenti per consentire un puntuale controllo delle FF.OO. delle misure di prevenzione di diffusione della catena del contagio del virus Covid 19;

Ritenuto, pertanto, di disporre, ai sensi del richiamato art. 11 comma 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, al fine di dare attuazione alle prescrizioni di distanziamento sociale, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nelle seguenti giornate e orari

Venerdì – dalle ore 12,00 alle ore 22,00

Sabato – dalle ore 12,00 alle ore 22,00



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Domeniche e festivi dalle ore 12,00 alle ore 22,00,
nelle seguenti aree cittadine:

- via Duomo, compresa Piazza Duomo, e Piazza Castello, compresa tra via Mura San Cataldo e Piazza Castello (sia sedime stradale che marciapiedi)
- Intera piazza Federico di Svevia
- Intera area retrostante la Lega Navale, dalla radice del Porto sino alla intersezione con via Regina Elena;
- Tutta l'area del Parco dell'Umanità
- Litoranea di Ponente nelle adiacenze degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto altresì che nelle aree sopra individuate, nei giorni e orari sopra indicati, potrà essere ammessa la somministrazione ed il consumo di bevande unicamente all'interno dei pubblici esercizi autorizzati e con l'applicazione di tutte le norme anti Covid -19 oppure nelle aree adibite a dehors regolarmente autorizzate e/o comunicate.

Considerato necessario confermare il divieto di accesso e di sosta in via Carlo d'Asburgo e Piazza Castello, con le stesse modalità, richiamate al punto 4 dell'Ordinanza sindacale n. 11609 del 12/2/2021, già attuate con ordinanza n.38948 del 3 giugno 2020, che saranno riproposte con provvedimento del Dirigente Ufficio Traffico ai sensi del vigente C.d.S.

Ritenuto inoltre adottare misure atte ad impedire qualsiasi forma di assembramento nei Giardini del Castello e nella villa Bonelli, disponendo l'accesso al pubblico di tali aree come appresso specificato:

- dal lunedì alla domenica apertura esclusivamente dalle ore 08,00 fino alle ore 13,00

Visto l'art. 50 e D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto che sussistano, per le ragioni su esposte, le condizioni di contingibilità e di urgenza strettamente correlate alla necessità di adottare provvedimenti per il contenimento del contagio epidemiologico a tutela della salute pubblica;

ORDINA

per i motivi narrati in premessa e che si intendono integralmente riportati

A partire dal 6 marzo e sino al 6 aprile 2021

la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nelle seguenti giornate e orari

Venerdì – dalle ore 12,00 alle ore 22,00



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

Sabato – dalle ore 12,00 alle ore 22,00

Domeniche e festivi dalle ore 12,00 alle ore 22,00,

nelle seguenti aree cittadine:

- via Duomo, compresa Piazza Duomo, e Piazza Castello, compresa tra via Mura San Cataldo e Piazza Castello (sia sedime stradale- con viabilità sospesa- che marciapiedi)
- Intera piazza Federico di Svevia
- Intera area retrostante la Lega Navale, dalla radice del Porto sino alla intersezione con via Regina Elena;
- Tutta l'area del Parco dell'Umanità
- Litoranea di Ponente nel raggio di 50 metri dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;

Nelle aree sopra indicate potrà essere ammessa unicamente la somministrazione ed il consumo di bevande esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi autorizzati e con l'applicazione di tutte le norme anti Covid -19 oppure nelle aree adibite a dehors regolarmente autorizzate e/o comunicate.

Si dispone, il divieto di accesso e di sosta in via Carlo d'Asburgo e Piazza Castello, con le stesse modalità, richiamate al punto 4 dell'Ordinanza sindacale n. 11609 del 12/2/2021, già attuate con ordinanza n.38948 del 3 giugno 2020, che saranno riproposte con provvedimento del Dirigente Ufficio Traffico ai sensi del vigente C.d.S.

Al fine di impedire qualsiasi forma di assembramento nei Giardini del Castello e nella villa Bonelli, **ordina** che l'accesso al pubblico di tali aree venga effettuato:

- dal lunedì alla domenica apertura esclusivamente dalle ore 08,00 fino alle ore 13,00

INFORMA CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

La presente Ordinanza è trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- al Comando di Polizia Locale ed ai Comandi Provinciali di Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza – Polizia Stradale e Guardia di Finanza – Servizio 118;
- Al Direttore dell'Azienda Ospedaliera ASLBAT;
- All'Amministratore Unico della Bar.S.A;



COMUNE di BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'Oro al Valor Militare e al Merito Civile

- Al Dirigente comunale al Demanio e Patrimonio

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al tribunale regionale Amministrativo, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Cosimo Damiano Cannito

C_A669 - C_A669 - 1 - 2021-03-05 - 0017369

